

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 11-08-2004 REGIONE ABRUZZO

Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 23 del 27 agosto 2004

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

ARTICOLO 4

Commissione d'esame

1. La commissione per l'accertamento delle capacità tecniche all'esercizio della professione di cui all'art. 3, è nominata con decreto dal Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo, su deliberazione della stessa ed è composta come segue:

- a) dall'Assessore regionale al turismo o suo delegato - Presidente;
- b) un membro del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - settore speleologico - membro;
- c) un medico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - settore speleologico - membro;
- d) un membro della federazione speleologica abruzzese con qualifica non inferiore a istruttore di speleologia della Scuola Nazionale di speleologia CAI o Commissione Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana;
- e) da un funzionario del competente Servizio della Giunta regionale - membro con funzioni anche di Segretario;
- f) da un docente universitario di Geologia e Geofisica;
- g) da un docente universitario di Speleologia.

ARTICOLO 6

Materie e programmi d'esame

1. L'esame per l'esercizio della professione di guida speleologica consta principalmente di una prova pratica tecnica di progressione in cavità.
2. L'esame verte, altresì, sulla conoscenza teorica di:
 - a) nozioni generali di geologia, di geofisica e di speleologia;
 - b) nozioni di pronto soccorso;
 - c) nozioni sull'organizzazione e sulla legislazione turistica;
 - d) tecnica professionale - compiti e metodologia.

ARTICOLO 15

Compensi e sanzioni amministrative

1. I compensi per le prestazioni professionali contemplate dalla presente legge, concordati tra il collegio delle guide di speleologia e le Organizzazioni turistiche, sono approvati dalla Giunta regionale e sono vincolanti per le parti.
2. I compensi per le prestazioni professionali esercitate in cavità classificate come "estreme" sono lasciati alla libera contrattazione.
3. Le guide speleologiche che richiedano compensi diversi da quelli di cui al comma 1, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 a € 258,23.
4. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune che ha rilasciato la licenza.
5. In caso di recidiva nell'applicazione di compensi diversi da quelli fissati, il Comune può applicare le sanzioni di cui all'art. 14.
6. Chiunque eserciti l'attività di guida speleologica in mancanza di iscrizione al relativo Albo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 a € 1032,91.
7. Le guide speleologiche che non prestano la propria opera nell'ambito delle operazioni di soccorso, di cui all'art. 11, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 2582,28.
8. Le guide speleologiche che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, di cui all'art. 12, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 413,17.9. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
10. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune che ha rilasciato la licenza.

